

## **TI\_GERICHTE 12.2012.146 vom 14. September 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-09-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2012.146](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.146)

FR: TI\_GERICHTE 12.2012.146 du 14 septembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 12.2012.146 del 14 settembre 2012

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all'art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore della LTF in data 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2). La cognizione del giudice cantonale è pertanto limitata dai motivi di rinvio nel senso che esso è vincolato da quanto deciso definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e riferimenti). Secondo il principio dell'unità dell'istanza un incarto che era pendente davanti al tribunale cantonale nel 2010 e che gli è stato rinviato dal Tribunale federale non è concluso, ma continua, ed è quindi ancora soggetto al diritto processuale cantonale (TF 17 gennaio 2012, inc. 4A\_471/2011).

#### **E. 2**

Il Tribunale federale ha rilevato che il giudizio cantonale non ha precisato quando l'attore ha dichiarato la sua volontà di compensare. Come esposto nel giudizio di rinvio la dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che non esige alcuna forma particolare (v. anche Aepli, Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) potendo altresì risultare da atti concludenti (v. Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO) come l'invio di una fattura il cui saldo tiene conto di un credito del destinatario (v. Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 1 ad art 124 CO). Nel presente caso la nota professionale 29 febbraio 2004 dell'attore considera, in deduzione dell'onorario richiesto per il periodo 1990 (recte: 1991) – 2003, l'importo di fr. 82'962.- a favore della ditta AO 1 per "vostre fatture" (v. doc. E). Questa nota professionale, che comprende quindi una dichiarazione di compensazione, è stata trasmessa alla convenuta in data 9 marzo 2004 (v. doc. G, v. anche petizione 27 gennaio 2006, pt. 12). La convenuta non contesta di aver ricevuto questi documenti (v. risposta 17 maggio 2006, ad 9 e ad 12). Per quanto attiene la nota professionale 9 agosto 2004 (di fr. 13'900.-, riconosciuta in ragione di fr. 3'000.- da questa Camera e non oggetto di contestazione dinnanzi al Tribunale federale), concernente le prestazioni svolte dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 (v. doc. I), la stessa non contiene alcuna dichiarazione di compensazione, ma la volontà di compensare la totalità di quanto richiesto con quanto dovuto emerge dal contenuto nonché dalle conclusioni della petizione 27 gennaio 2006 e il Tribunale federale ha precisato che la compensazione era intervenuta per l'importo di fr. 107'000.- (v. giudizio di rinvio consid. 5.4.2; sulla possibilità di prevalersi della compensazione nell'ambito di una procedura giudiziaria v. ibidem consid. 5.4.1 e riferimenti).

#### **E. 3**

L'effetto della compensazione non si produce al momento della ricezione della relativa dichiarazione bensì al momento in cui i due crediti divennero a vicenda compensabili (art. 124 cpv. 2 CO). Secondo l'art. 120 cpv. 1 CO per essere compensabili i crediti devono essere scaduti. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell'altra parte, suscettibile di essere adempito (v. sentenza di rinvio, consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell'esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (v. Jeandin , op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Il Tribunale federale ha pertanto chiesto all'autorità cantonale di determinare quando il credito dell'attore verso la convenuta è diventato esigibile. L'esigibilità non è definita dalla legge; la dottrina dominante definisce l'esigibilità come la possibilità del creditore di chiedere e azionare la sua pretesa (v. Schraner , Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 22 ad art 75 CO). Nel presente caso è incontestato che tra le parti era in essere un contratto di mandato a titolo oneroso (v. II CCA 22 novembre 2011, consid. 4). Con lettera 9 marzo 2004 la AO 1 ha disdetto il contratto con effetto al 1° gennaio 2004, incaricando AP 1 di occuparsi ancora della chiusura dei conti 2003 e della relativa revisione (doc. F). L'attore ha trasmesso alla ditta convenuta la sua nota professionale per il periodo 1990 (recte: 1991) – 2003 in data 9 marzo 2004 (v. doc. E, G), mentre il successivo 9 agosto ha inviato quella relativa al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2004 (v. doc. I). L'indennità per le prestazioni derivanti dal mandato diventa esigibile con l'adempimento dell'ultimo atto oggetto del contratto e non con l'invio della fattura (v. Schraner, op. cit., n. 65 ad art. 75 CO ; Weber , Berner Kommentar, Berna 2002, n. 94 ad art. 75 CO). Ne deriva che l'onorario per il periodo 1991 – 2003, in difetto di migliori indicazioni agli atti (v. doc. D e E), è diventato esigibile il 31 dicembre 2003, mentre quello per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 2004 è diventato esigibile a quest'ultima data (v. doc. I).

#### **E. 4**

Il Tribunale federale ha quindi chiesto ai giudici cantonali di verificare se tra il 1° gennaio 1995 e il momento in cui è divenuto esigibile il credito dell'attore (31 dicembre 2003 per l'importo di fr. 104'000.-, 31 maggio 2004 per l'importo di fr. 3'000.-), fossero maturati interessi di mora sul debito di fr. 82'962.-. Nel suo ricorso in materia civile l'attore aveva contestato la decorrenza di interessi su questo importo (v. pag. 18). Ora, il fatto che il debito estinto non può fruttare interessi di mora non significa che non occorre considerare eventuali interessi sorti prima del momento in cui si è prodotta la compensazione. Gli interessi eventualmente da restituire in base alle regole dell'indebito arricchimento, cui fa riferimento l'attore nel suo ricorso in materia civile, sono quelli sorti tra il momento della dichiarazione di compensazione e quello, come visto retroattivo, in cui la stessa produce i suoi effetti (v. Jeandin , op. cit., n.

#### **E. 7**

ad art. 124 CO; Aepli , op. cit., n. 126 ad art. 124 CO; Zellweger-Gutknecht , op. cit., n. 114 ad art. 124 CO; W. Peter , Basler Kommentar, OR I, 4<sup>a</sup> ed., n. 5 ad art. 124 CO). In altri termini rimangono riservati gli interessi eventualmente maturati fino al momento in cui si è prodotta la compensazione. Nel caso in esame la convenuta, con la risposta e riconvenzione 17 maggio 2006, aveva riconosciuto la pretesa avversaria fino a concorrenza di fr. 52'000.- e aveva opposto in compensazione il suo credito di fr. 82'962.-, di qui la richiesta di condannare l'attore al pagamento della differenza, ossia fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal

1° gennaio 1995. Come già ricordato, in sede di replica e risposta riconvenzionale 12 giugno 2006 l'attore non aveva contestato di essere debitore della convenuta per l'importo di fr. 82'962.-, peraltro oggetto della sua dichiarazione di compensazione (v. sopra), non si era espresso sulla richiesta di interessi e aveva chiesto di respingere la riconvenzionale in forza del suo asserito maggior credito. Occorre premettere da un lato che il procedere della convenuta, ossia la presentazione di una domanda riconvenzionale, è proceduralmente corretto dal momento che considerava l'importo del suo credito superiore a quello della controparte (v. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 11 ad art. 172), d'altro lato che decisiva risulta la dichiarazione di compensazione dell'attore, mentre quella successiva della convenuta è priva di effetti in virtù del principio della priorità temporale (v. Jeandin , op. cit., n. 3 ad art. 124 CO; Aepli , op. cit., n. 96 seg. ad art 124 CO; Zellweger-Gutknecht , op. cit., n. 62 ad art. 124 CO). Ciò è peraltro logico poiché il debito compensato della convenuta non può diventare in seguito un credito compensante. Ad analoga conclusione si giunge nel caso in cui si volesse prendere in considerazione la dichiarazione contenuta nel doc. N. Si ha dunque che la convenuta aveva nei confronti dell'attore un credito di fr. 82'962.-, riconosciuto per tale importo e non contestato per quanto attiene la data della decorrenza degli interessi (sull'effetto della mancata contestazione della data di decorrenza degli interessi v. Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 26 ad art. 321), estinto per compensazione con effetto al 31 dicembre 2003 con l'importo riconosciuto in via giudiziale di fr. 104'000.-. La convenuta non ha però chiesto gli interessi sulla totalità del suo credito, ma unicamente su fr. 30'962.- e pertanto possono esserle riconosciuti solo su questo importo (v. art. 86 CPC-TI). Gli interessi al 5% su fr. 30'962.- dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2003 ammontano a fr. 13'932,90, che vanno computati sul saldo intermedio a favore dell'attore di fr. 24'038.- (v. giudizio di rinvio al consid. 5.4.2, secondo periodo), con conseguente saldo finale a favore di quest'ultimo di fr. 10'105,10. Il credito maggiore, diminuito dalla compensazione continua a sussistere (cosiddetta Restobligation) e quindi a maturare interessi per la parte rimasta (v. Aepli , op. cit., n. 130 ad art. 124 CO). Questi interessi non possono essere riconosciuti dal momento in cui si sono prodotti gli effetti della compensazione, come indicato dalla citata dottrina, ma unicamente dal 1° gennaio 2005, come richiesto nella petizione e nei successivi allegati (art. 86 CPC-TI). 5. In conclusione l'appello viene parzialmente accolto. Il giudizio del Pretore è riformato nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 10'105,10 (oltre interessi). A fronte di una pretesa di fr. 147'538.- l'attore risulta soccombente in misura preponderante (pari a circa 14/15): la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili saranno ripartite in base al grado di soccombenza. La sentenza del primo giudice è altresì da riformare per quanto attiene la domanda riconvenzionale, che è integralmente respinta in considerazione di quanto riconosciuto a favore dell'attore, e confermato dal Tribunale federale, nonché in virtù delle risultanze di questo giudizio. Gli oneri dell'azione riconvenzionale seguono l'integrale soccombenza della convenuta e attrice riconvenzionale. Gli oneri processuali della sentenza 22 novembre 2011 di questa Camera devono parimenti essere modificati. In sede di appello l'attore aveva ridotto la sua pretesa nei confronti della convenuta a fr. 136'866.- (domanda principale) e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale (il cui valore era come noto di fr. 30'962.-), mentre la convenuta aveva postulato l'integrale reiezione del gravame. L'attore ottiene parzialmente ragione sulla domanda principale (limitatamente a fr. 10'105,10) e integralmente ragione per quanto attiene la reiezione della riconvenzionale: considerati i due aspetti il suo grado di soccombenza in sede di appello viene fissato a 4/5. Per il presente giudizio, emanato a seguito di rinvio da parte del Tribunale federale, non si prelevano spese

e non si assegnano ripetibili (v. II CCA 9 luglio 2012, inc. n. 12.2012.82).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.